



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: vigili@comunecivitelladeltronto.it
email pec: vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it



COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Protocollo n. 0012266=
Civitella del Tronto li 16 Dicembre 2021
Procedimento n.01251
ORDINANZA N. 162

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LARGO VINCIGUERRA E VIA SANDRO PERTINI DI CIVITELLA DEL TRONTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "5^ CORSA E CAMMINATA DELLA SPERANZA" SVOLGIMENTO DOMENICA 19 DICEMBRE 2021

IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza avanzata da Canali Ettore, Presidente della POLISPORTIVA ANTROPOSPORT ASD, con sede legale in Corso di Sotto n.49 Ascoli Piceno (AP), P.I. e C.F. 92054990442, con nota del 09 novembre 2021, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 0011083 in pari data, con la quale ha comunicato l'intento di organizzare, la "5^ Corsa e Camminata della Speranza – 12° Festival dei due Parchi 2021", corsa in natura di 14 km circa lungo i sentieri e le strade sterrate del nostro Comune, che si svolgerà il giorno 19 dicembre 2021, con richiesta di divieto di traffico e sosta nella zona interessata;

CONSIDERATO che per Civitella, cittadina colpita da tante calamità naturali, questa manifestazione podistica rappresenta, tradizionalmente, un valido sbocco per la pubblicizzazione e promozione del territorio, considerando che vi parteciperanno sportivi provenienti da tutte le regioni d'Italia;

Vista l'autorizzazione alla Manifestazione Podistica in data 16.12.2021 a firma del Vicesindaco Riccardo De Dominicis, agli atti dell'Ente;

Ritenuto necessario adottare, con relativa ordinanza, la regolamentazione al traffico in L.go Vinciguerra e Via Sandro Pertini il giorno 19 Dicembre 2021;

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio, mediante ed apposizione di appositi segnali stradali;

Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° let. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale di nomina a Responsabile Area Vigilanza, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

Il divieto di sosta, con rimozione, a tutti gli autoveicoli e motocicli, su tutta L.go Vinciguerra, dalle ore 20:00 del giorno sabato 18 Dicembre 2021 alle ore 14:00 del giorno domenica 19 Dicembre 2021, come da segnaletica in loco;

Il divieto di transito, a tutti gli autoveicoli e motocicli, in Piazza Filippi Pepe, in L.go Vinciguerra e in Via Sandro Pertini, il giorno domenica 19 Dicembre 2021, limitatamente al passaggio dei podisti, come da disposizioni degli addetti alla viabilità e come da segnaletica in loco;

Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento, i servizi essenziali, i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo;

Demanda

- Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

- All'Ufficio Tecnico l'apposizione della prescritta segnaletica a norma del C.d.S. e relativo regolamento di attuazione;

Avverte

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.,

Avverte altresì

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



Il Vice Comandante Corpo di Polizia Locale
M.llo Emilia Di Luigi